

Il giorno 18 dicembre 2003, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni .. firmato

Organizzazioni sindacali:		Confederazioni:	
CGIL-fp/Enti Locali	firmato	CGIL	firmato
CISL/FPS	firmato	CISL	firmato
UIL/FPL	firmato	UIL	firmato
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)	firmato	CISAL	firmato
DICCAP/CONFISAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal/Confisal, Snalcc/Confisal, Sulpm/Confisal)	firmato	UGL	firmato
		CONFISAL	firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 26 E SEGUENTI DEL CCNL DEL 5/10/2001

Premesso che il Tribunale ordinario di Savona – Sezione lavoro – ha richiesto all'ARAN, con diverse decisioni di analogo contenuto, in relazione a cause di lavoro promosse da dipendenti di Enti locali, l'attivazione della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64 del [D.Lgs. 165/2001](#). Il Giudice ha ritenuto che per poter definire le controversie in atto è necessario risolvere, in via pregiudiziale, l'interpretazione esatta da dare agli articoli [26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001](#), in relazione alle richieste dei ricorrenti rivolte ad ottenere la conservazione della maggiore retribuzione dagli stessi goduta al momento del passaggio dall'Ente Ferrovie dello Stato alle dipendenze del comune interessato, a titolo di assegno ad personam qualificabile come "retribuzione individuale di anzianità".

Rilevato che dagli atti dei diversi ricorsi emerge con chiarezza che il personale ricorrente, già inquadrato nel ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato, è stato trasferito alle dipendenze degli Enti locali in attuazione della [legge 29/12/1988 n. 554](#) art. 4, comma 2, con le modalità previste dal [DPCM 5/8/1988 n. 325](#);

Che la richiesta dei lavoratori si concretizza nella rivendicazione della non riassorbibilità del trattamento di miglior favore acquisito nell'Ente di provenienza alla data dell'effettivo inquadramento presso l'Ente di destinazione (1/1/1993) come assegno personale non riassorbibile, rivendicando a tal fine l'applicazione della disciplina degli articoli [26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001](#), che consentirebbe la qualificazione di tale assegno come "retribuzione individuale di anzianità" (art. 28, comma 4);

Considerato che la disciplina degli articoli [26 e seguenti del CCNL](#), per espressa previsione contrattuale, trova applicazione esclusivamente "nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS" trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della [legge n. 59/1997](#);

Che, conseguentemente, le relative clausole contrattuali non possono essere estese ad altre casistiche di trasferimento verificatesi in tempi precedenti, non essendo in alcun modo prevista una loro applicazione retroattiva;

Ritenuto di dover evidenziare che il trasferimento del personale delle Ferrovie dello Stato agli Enti locali ha trovato una specifica disciplina e tutela nel [DPCM 325/1988](#), i cui indirizzi applicativi sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, anche con recenti pareri (v. nota prot. 2866/7 del 3/7/2001), ha affermato la non riassorbibilità dell'assegno ad personam attribuito al personale al momento dell'inquadramento;

Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione degli articoli [26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001](#) nel testo che segue:

Punto 1

La disciplina degli articoli [26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001](#) trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell'ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell'art. 7 della [legge n. 59/1997](#) e dei relativi decreti attuativi.

Punto 2

La disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall'art. 5, comma 2, del [DPCM n. 325/1988](#) e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.